



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

AI SENSI DELL'ART. 18 TER, COMMA 1, DELLA L.R. 6/2010

Approvato con deliberazione di C.C.

n. 101 del 29/11/2017

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010

OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

Esso viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art.19 della l.r. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione, o previo parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

DEFINIZIONI

Si definiscono:

- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):
ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h), non sono da ricomprendersi nella definizione di sagra i tornei sportivi che prevedono anche la somministrazione;
- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):
la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma lettera h) l.r. 6/2010):
elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Zone sottoposte a tutela dove non è ammesso lo svolgimento dell'attività:

Per motivi imperativi di interesse generale, quali problemi di viabilità, traffico, ambiente e sicurezza, lo svolgimento di una sagra potrebbe non essere ammesso in determinate zone. E' pertanto necessario verificare presso il Comando Polizia Locale l'ammissibilità della zona.

Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 25 giorni frazionabili al massimo nell'arco di cinque settimane successive.

Cauzione

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della raccolta differenziata dei rifiuti l'organizzatore della manifestazione dovrà provvedere al deposito di apposita cauzione, da versare entro il giorno antecedente all'inizio della sagra, per un importo pari a Euro 200,00 per le sagre organizzate da organizzazioni presenti da almeno due anni e € 1.500,00 per le nuove sagre-organizzazioni. Il Comune provvede allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni sempre che l'organizzatore della manifestazione non faccia richiesta al Comune di mantenere la cauzione attiva ai fini delle sagre successive.

CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno**. L'istanza per la calendarizzazione deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune:

- a) dati anagrafici dell'organizzatore
- b) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- c) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono)
- d) programma della manifestazione
- e) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

L'istanza deve essere presentata almeno 20 gg prima della data di inizio della sagra e deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie.

Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del TULPS, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Altre attività

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

Certificazioni

E' fatto obbligo di tenere a disposizione per eventuali verifiche, adeguata documentazione relativa a:

- certificazione di idoneità statica delle strutture allestite (anche temporanee)
- dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati
- idoneità dei mezzi antincendio

Assistenza sanitaria

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07.10.2014, relativa al recepimento dell'accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell'evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa azienda

COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità per gli operatori in sede fissa o ambulanti nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori

SANZIONI

La Polizia municipale vigila sull'apparato del presente regolamento, erogando le sanzioni previste dalla LR 6/2010 e introitandone i proventi:

- in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.
- in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
- in caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.